ALLEGATO B

ISTRUZIONI OPERATIVE

Personale ATA

B.1 - Nell'ambito delle disponibilità risultanti dopo le operazioni di mobilità del personale di ruolo, dopo aver effettuato le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale avente titolo in base all' O.M. 21.7.2011, n. 64 con esclusione di quanto disciplinato dalla nota 6568 del 5.8.2011 di questa Direzione Generale , si dovranno disporre le assunzioni in ruolo per l'anno scolastico 2011/2012 secondo le sotto indicate istruzioni operative e sulla base della allegata tabella B analitica che evidenzia, per ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale, il numero di assunzioni da effettuare.

B.2 - Al personale assunto con rapporto a tempo indeterminato sarà attribuita la decorrenza giuridica 1.9.2011 ed economica alla data di assunzione in servizio e sarà, comunque, assegnata una sede provvisoria
al fine di consentirne la partecipazione alle operazioni di mobilità per l'assegnazione della sede definitiva per l'anno scolastico 2012/2013.

B.3 - Le assunzioni degli assistenti tecnici, con riferimento ai posti disponibili nelle diverse aree professionali, sono effettuate in base alle posizioni utilmente occupate nella graduatoria unica del concorso per soli titoli di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94.

B.4 - Per quanto concerne le assunzioni obbligatorie a tempo indeterminato (legge n. 68/99) esse avvengono per riserva nell'ambito delle graduatorie permanenti dei concorsi per soli titoli. In caso di mancanza di riservisti i relativi posti sono assegnati secondo l'ordine di graduatoria. In ogni caso le assunzioni obbligatorie devono rientrare nel contingente di nuove assunzioni.

B.5 - Possono essere effettuate compensazioni a livello provinciale fra i vari profili professionali della medesima area professionale nel caso in cui non possano essere disposte nel profilo professionale tutte le assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie concorsuali o per avvenute coperture di tutte le disponibilità.

B.6 – Si precisa che le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati inseriti a pieno titolo nelle rispettive graduatorie.

B.7 – E' possibile stipulare, ricorrendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, con esclusione del profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell'art.73 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

B.8- Le assunzioni in base alle graduatorie dei concorsi per soli titoli sono effettuate, dopo aver accolto le domande di assunzione presentate dai modelli viventi (art.6, comma 11 della legge 124/99), secondo l'ordine della graduatoria permanente

aggiornata ai sensi della O.M. 23.2.2009, n. 21.

B.9 - ASSUNZIONI DSGA

Le SS.LL. assegneranno l'aliquota del 30% al concorso riservato a posti di responsabile amministrativo di cui all'art.6, comma 10 della legge 124/99, il restante 70% verrà, a sua volta, ripartito, nella misura del 50% ciascuno, tra il concorso per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo indetto con D.M. 14.12.1992 e il concorso per soli titoli di cui all'art.7 del D.M. 18.5.2000, n. 146.

In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi ordinari e riservati, i posti, in tutto o in parte, saranno assegnati alle graduatorie permanenti di cui al citato art. 7, del D.M. 146/2000.

Fatta salva la priorità dei posti da assegnare al citato concorso riservato, qualora residui un posto di ripartizione delle disponibilità fra i predetti concorsi per soli titoli e per esami e titoli , il posto medesimo sarà attribuito alla procedura concorsuale alla quale tale posto non era stato attribuito nella tornata precedente.

Qualora dal contingente provinciale risulti assegnato un unico posto di DSGA, questo sarà attribuito alle graduatorie del concorso riservato indetto ai sensi dell'O.M. 6.4.1995, n. 117, graduatorie divenute permanenti a seguito del disposto dell'art. 6, comma 10 della legge 3.5.1999, n. 124. Tutte le assunzioni complessivamente effettuate nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi devono essere contenute nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto.

B.10 - ASSEGNAZIONE DELLA SEDE PROVVISORIA

La sede provvisoria è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dall'art. 21 e dall'art. 33, commi 5,6 e 7 della legge 104/1992. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal C.C.N.I. , relativo alla mobilità del personale di ruolo per l' a.s. 2011/12.

Successivamente:

a) ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.Lvo n. 297/1994;
b) ai candidati utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui al D.M. 146/2000 e successivamente ai candidati di cui al D.M. 14.12.1992
c) ai modelli viventi;
d) al personale assunto ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68 e non rientrante nell'art. 21 e nell'art. 33, comma 6 della citata legge 104/92.